

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1895-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1962  
(V. Stampato n. 3276)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro della Marina Mercantile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 1962*

**Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1962**

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo italiano, ancor prima della scadenza dell'Accordo del 20 novembre 1958, aveva preso iniziative intese a garantire ai nostri pescatori la continuazione dell'esercizio della pesca nelle acque jugoslave, più abbondanti di prodotto delle nostre. Nel condurre tali iniziative, che hanno portato ad una prima proroga dell'Accordo fino al 30 luglio 1960 e, successivamente, fino al 28 febbraio 1962, il Governo italiano ha dovuto tenere presente:

che una riconversione verso il Tirreno delle attività pescherecce nell'Adriatico non sarebbe stata nè agevole, nè rapida, ove si consideri che, a seguito della legge n. 281 del 1959, solo 60 motopescherecci si erano trasferiti nel Tirreno e di essi molti erano già tornati o si accingevano a tornare nell'Adriatico dove la pesca, oltre che notoriamente più redditizia, è più progredita sotto il profilo del collocamento dei prodotti;

che ancora più difficile sarebbe stata una riconversione della pesca adriatica verso la pesca oceanica, che ha bisogno di spese, di attrezzature, di organizzazione, di preparazione tecnica e professionale elevate;

che dalla pesca adriatica in acque jugoslave traggono i mezzi di vita 3.500 famiglie di nostri pescatori.

Notevoli sono state le difficoltà che il Governo ha dovuto sopportare per giungere alla proroga dell'Accordo.

Le organizzazioni pescherecce jugoslave erano, infatti, contrarie ad ogni forma di rinnovo di esso e ancor più a qualsiasi nuovo accordo. Senza dire che rivendicavano possibilità di richieste di aumento da parte

jugoslava del canone corrisposto dallo Stato italiano in ben 900 milioni annui, canone già gravoso e interamente a carico dello Stato, data la notoria povertà dei pescatori italiani in genere e di quelli della costa adriatica in ispecie.

Per queste considerazioni il nostro Governo ha accettato, come si è detto, una prima proroga fino al 30 luglio 1960 e una seconda proroga fino al 28 febbraio 1962, che è quella di cui si chiede e si raccomanda la ratifica.

La Commissione deve trarre motivo dalla trattazione di questo argomento per raccomandare al Governo che tutta la materia dei rapporti tra Italia e Jugoslavia per la pesca in Adriatico sia stabilmente definita, per tranquillità dei nostri pescatori adriatici, da Chioggia a Molfetta, a Giovinazzo, a Mola, che, nelle loro piccole economie, non possono essere continuamente soggetti alle palpitazioni derivanti da periodiche e contrastate proroghe della Convenzione italo-jugoslava.

L'economia di un'azienda, specie se modesta, per essere vitale ha bisogno di continuità e di certezza. Ed è quanto i pescatori adriatici chiedono per se stessi.

E reca meraviglia il fatto che difficoltà e contrasti per lo Stato jugoslavo in ordine alla concessione della pesca in Adriatico a favore dell'Italia pare vengano proprio dai sindacati, cioè da organizzazioni di lavoratori che, proprio in una economia a base collettivistica, dovrebbero saper estendere il senso di solidarietà sociale anche a favore di lavoratori di altri Stati.

JANNUZZI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

—

**Art. 1.**

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958 effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

**Art. 3.**

All'onere di 900 milioni di lire si farà fronte con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.